

## 9. CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ E CREDITO ENERGIA E GAS

Lo scorso mese di luglio l'Agenzia delle entrate con risposta a interpello n. 396/E/2023, ha chiarito che la cessazione dell'attività svolta non preclude all'azienda la possibilità di beneficiare dei bonus energia qualora i relativi crediti d'imposta fossero maturati nel rispetto di requisiti, scadenze e regole previste dalla normativa.

L'Agenzia delle entrate, esaminando un caso concreto, ha avuto modo di chiarire che, nel caso in cui una azienda abbia seguito l'*iter* normativo per la maturazione del credito energia ed in particolare nel caso in cui il 16 marzo la stessa abbia inviato la comunicazione dei crediti d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto di prodotti energetici ma successivamente a tale data non abbia provveduto alla compensazione e sia nel frattempo intervenuta la cessazione dell'attività di impresa, la stessa potrà utilizzare il credito comunque.



Secondo l'Agenzia delle entrate la cessazione dell'attività non compromette l'utilizzo dei crediti d'imposta maturati in quanto i medesimi spettano all'azienda in relazione ai costi per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale che hanno sostenuto e di conseguenza questo diritto non decade con la cessazione dell'attività

Restano valide le norme dettate e conosciute secondo le quali i crediti d'imposta relativi al primo semestre del 2022 sono ormai scaduti e quindi non possono essere più utilizzati mentre i crediti del III e del IV trimestre 2022 potranno essere compensati fino al prossimo 30 settembre 2023.

Crediti relativi al	Compensazione
II semestre 2022	Scaduta
III trimestre 2022	30 settembre 2023
IV trimestre 2022	30 settembre 2023